



# COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

Provincia di Cremona

## *Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 7 dicembre 2020*

**Oggetto: Approvazione tariffe TARI anno 2020 – conferma impianto tariffario 2019 ai sensi art. 107, comma 5, D.L. n. 18/2020.**

L'anno **duemilaventi** addì **sette** del mese di **dicembre** alle ore 21,00 presso l'oratorio Parrocchiale di Via Cà Noa, per la riunione de Consiglio Comunale,

All'appello risultano:

1. BARBATI ANGELO	Presente
2. STROLLO LUISA	Presente
3. BIANCHESSI BARBIERI DABIELE	Presente
4. BARBATI FILIPPO	Presente
5. BOIOCCHI DANIELE	Presente
6. LAMERI GIOVANNI LAURO	Presente
7. VAILATI SELENE	Presente
8. MONDIALI TERESA	Presente
9. OGLIARI GIANCARLO	Presente
10. OGLIARI OSVALDO	Presente
11. PIACENTINI STEFANO	Presente

Presenti n. 11

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario comunale **Dr. Massimiliano Alesio**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. **Barbati Angelo** in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### VISTI:

- L'art. 1, commi 639-703, Legge n. 147/2013 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA);
- L'art. 1, comma 738, Legge n. 160/2019 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'art. 1, Legge n. 147/2013 e s.m.i., i quali contengono la disciplina della TARI;

VISTO l'art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006, che testualmente recita: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*”;

VISTO il comma 683 dell'art. 1, Legge n. 147/2013 che testualmente recita: “*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*”;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5, D.L. n. 18/2020 che dispone: “*I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*”;

VISTO l'art. 1, comma 527, Legge n. 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati;

### RICHIAMATE:

- La Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019;
- La Deliberazione ARERA n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020;

RITENUTO, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano

Firma autografa sostituita dall'indicazioni a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs.12.02.1993 n.39.

economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

ATTESO che nelle more della determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2020, secondo la nuova metodologia, l'Ente intende avvalersi della deroga di cui all'art. 107, comma 5, D.L. n. 18/2020 per l'approvazione delle tariffe TARI 2020, adottando provvisoriamente anche per l'anno 2020 le tariffe adottate per l'anno 2019;

SPECIFICATO CHE:

- Il nuovo PEF TARI 2020 dovrà essere approvato entro il 31/12/2020;
- Nel caso dovessero emergere differenze di costo in base alla nuova metodologia i conguagli potranno essere ripartiti su tre anni a decorrere dal 2021;

VISTA la deliberazione ARERA n. 158/2020/R/rif del 5 Maggio con la quale l' Autorità, a seguito dell'attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, rileva gravi criticità anche di tipo occupazionale ed economico che investono l'intero tessuto sociale comportando evidenti difficoltà per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti che possono riversarsi sull'ordinaria gestione dei rapporti contrattuali anche tra gli enti locali e i vari gestori del servizio, con potenziali criticità sia per la finanza locale che per gli operatori e, di riflesso, per l'intera filiera settoriale;

ATTESO che con specifico riferimento alle utenze non domestiche immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione dell'attività con i citati provvedimenti governativi ARERA con suddetta deliberazione riferisce ai Comuni di intervenire attraverso il riconoscimento di meccanismi agevolativi a sostegno di suddette attività;

VISTO l'art. 1, comma 660, Legge n. 147/2013, che testualmente recita: *«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità' generale del comune.»*

RITENUTO OPPORTUNO, al fine di sostenere le attività economiche, prevedere riduzioni per le utenze non domestiche su parte della tariffa TARI;

VISTA la nota di chiarimento IFEL del 24/04/2020 relativa alla facoltà per i comuni di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19;

DATO ATTO che l'applicazione delle suddette agevolazioni, come chiarito nella nota IFEL sopra richiamata, potrà essere finanziata con entrate proprie del bilancio dell'Ente;

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Cremona;

VISTI gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile della Ragioneria, così

Firma autografa sostituita dall'indicazioni a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs.12.02.1993 n.39.

come previsto dall'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.L. n.174/2012, convertito con Legge n. 213/2012;

CON VOTI favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Ogliari Giancarlo, Ogliari Osvaldo, Piacentini Stefano), contrari n. 0, resi da n.11 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

### DELIBERA

1. Per le causali di cui in premessa narrativa, di avvalersi della deroga di cui all'art. 107, comma 5, D.L. n. 18/2020 per l'approvazione delle tariffe TARI 2020, adottando provvisoriamente anche per l'anno 2020 le tariffe adottate per l'anno 2019;
2. Di far riferimento a tutto quanto previsto nella delibera di approvazione delle tariffe TARI 2019 (C. C. n. 11/2019) per i criteri, costi e limiti;
3. Di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, D.lgs. n. 504/1992, è da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente;
4. Di trasmettere telematicamente, a cura dell'Ufficio Tributi, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011;
5. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il provvedimento presente

Successivamente,

Stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Ogliari Giancarlo, Ogliari Osvaldo, Piacentini Stefano), contrari n. 0, resi da n.11 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

### DELIBERA

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

**Il Sindaco**  
*Barbati Angelo*

**Il Segretario Comunale**  
*Dr. Massimiliano Alesio*